

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

OBIETTIVO CRESCITA con cedola new

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE, PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE E CEDOLA ANNUALE DI IMPORTO COSTANTE

Il presente fascicolo informativo, contenente Scheda sintetica, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Regolamento della Gestione Speciale "RI.SPE.VI.", Glossario e Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.



SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

<u>La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa</u>. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Compagnia

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (Gruppo Cattolica Assicurazioni).

1.b) Denominazione del contratto

OBIETTIVO CRESCITA con cedola new.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

Il presente contratto ha una durata minima di 7 anni e massima di 15 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente versa un premio unico fissato nel suo ammontare all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

L'ammontare minimo del premio unico è di 10.000,00 Euro.

2. Caratteristiche del contratto

Il contratto è una polizza assicurativa sulla vita in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato					
Definizione Descrizione della prestazione					
Capitale	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.				
Pagamento di somme periodiche In caso di vita dell'Assicurato al 15 settembre di ogni anno, puro siano trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza degli effe del contratto, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza o Contraente di una somma periodica di ammonta predeterminato.					



Fascicolo Informativo - pag. 2 di 35 Mod. OCCN 28 – Edizione aggiornata al 30/03/2007

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato						
Definizione Descrizione della prestazione						
Capitale	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.					

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,00% e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 11 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" Gestione separata "RI.SPE.VI."

Premio unico: 10.000,00 Euro Sesso ed età: qualunque

Sesso ed eta. qualunque					
Durata	Costo				
dell'operazione	percentuale				
assicurativa	medio annuo				
5	1,81%				
10	1,29%				
15	1,11%				

Premio unico: 15.000,00 Euro Sesso ed età: qualunque

eccee ou ciui qualarique				
Durata	Costo			
dell'operazione	percentuale			
assicurativa	medio annuo			
5	1,81%			
10	1,29%			
15	1,11%			

Premio unico: 30.000,00 Euro Sesso ed età: qualunque

Durata	Costo	
dell'operazione	percentuale	
assicurativa	medio annuo	
5	1,49%	
10	1,13%	
15	1,00%	

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.



5. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "RI.SPE.VI." negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nell'anno successivo a quello di riferimento (*)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2002	3,67%	2,84%	4,67%	2,5%
2003	3,92%	3,09%	3,73%	2,5%
2004	3,78%	2,95%	3,59%	2,0%
2005	3,93%	3,10%	3,16%	1,7%
2006	3,49%	2,66%	3,86%	2,0%

^(*) Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza gennaio.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

I Rappresentanti Legali Salvatore La Torre Stefano Longo

flaton an

NOTA INFORMATIVA

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE, PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE E CEDOLA ANNUALE DI IMPORTO COSTANTE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

SEZIONE A - INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

1. Informazioni generali

- a) Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni. Numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 37126 Verona, Italia;
- c) Telefono: 0458391111; sito Internet: www.cattolica.it; indirizzo di posta elettronica: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
- e) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A 00196 Roma.

2. Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa. A Verona Gestioni SGR S.p.A., società del Gruppo Cattolica Assicurazioni – è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione Speciale "RI.SPE.VI.".

La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra. Pertanto la gestione della Gestione Speciale "RI.SPE.VI." potrebbe comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSI derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

SEZIONE B – INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il presente contratto ha una durata minima di 7 anni e massima di 15 anni.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui al punto 13. e il diritto di riscatto di cui al punto 11..

La Compagnia garantisce in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale in base a quanto previsto dal successivo punto 3.1.4 l).

Durante la vita del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia garantisce la corresponsione di una cedola annuale di importo costante in base a quanto previsto dal successivo punto 3.1.4 II).

Nel caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Compagnia corrisponderà invece un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo punto 3.1.4 III).

3.1 PRESTAZIONI IN CASO DI VITA E IN CASO DI MORTE

3.1.1 Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato e rischio morte

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

- A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il

flaton on

Fascicolo Informativo - pag. 5 di 35 Mod. OCCN 28 – Edizione aggiornata al 30/03/2007

contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza:

- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia.
- B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui punto al punto 3.1.4 III), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Rischio morte. Non rilevano ai fini della garanzia né il luogo dove avviene il decesso né l'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

A. ESCLUSIONI

È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi:
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo;
- abuso di alcool e droghe;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.

In tutti i casi sopra esposti verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato

fino alla data del decesso in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia.

B. CONDIZIONI DI CARENZA

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte del medico non di famiglia. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurando.

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto al punto 3.1.4 III), non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito al punto 3.1.4 III), qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero brucellosi, emorragica, colera. dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto:
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio fermo quanto disposto al precedente punto A. l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata.



In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia.

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi dopo 5 anni dalla conclusione del contratto, per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato al punto 3.1.4 III), senza la limitazione sopra indicata.

3.1.2 Dichiarazione sul proprio stato di salute

Contestualmente alla proposta di assicurazione, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.

Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso, ma il capitale in caso di decesso calcolato come indicato al successivo punto 3.1.4 III), sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella A di cui al punto 3.1.4 III), indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

3.1.3 Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni nè superiore a 75 anni.

3.1.4 Prestazioni garantite

Il presente contratto garantisce:

- alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione di un capitale rivalutato annualmente secondo le modalità indicate al successivo punto 5.;
- II) durante la vita del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione di una cedola annuale di importo costante pari al tasso annuo di rendimento minimo garantito di cui al successivo punto 5., moltiplicato per il premio unico al netto dei costi di acquisizione, emissione ed amministrazione di cui al successivo punto 8.1.1. La cedola annuale verrà riconosciuta, purché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il 15 settembre di ogni anno (con le modalità indicate all'Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione);
- III) in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione di un capitale costituito dalla somma dei due seguenti importi:
 - a) capitale rivalutato fino alla data del decesso in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia;

b) importo addizionale ottenuto moltiplicando il all'ultima capitale rivalutato ricorrenza annuale (nel primo anno di efficacia del contratto assicurativo, moltiplicando il premio versato al netto dei costi di acquisizione, emissione ed amministrazione) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella A, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso, considerando l'ultima fascia per il caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute come specificato al punto 3.1.2. L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella A. Per la determinazione di tale importo addizionale, valgono le eccezioni relative al periodo di carenza di cui al precedente punto 3.1.1.

Tabella A

l abella A		
Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore di moltiplicazione addizionale	Capitale massimo addizionale per il caso di morte
Fino a 39 anni	70,00%	125.000,00 Euro
Da 40 a 49 anni	40,00%	112.500,00 Euro
Da 50 a 59 anni	15,00%	75.000,00 Euro
Da 60 a 69 anni	3,00%	62.500,00 Euro
Da 70 anni e oltre (*)	0,50%	50.000,00 Euro

(*) e per i casi di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute.

Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,00% e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.

4. Premi

All'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente versa un premio unico di importo non inferiore a 10.000,00 Euro.

Il premio è comprensivo dei costi indicati al successivo punto 8.1.1.

Il versamento determina l'acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell'importo versato.



Il pagamento del premio unico viene effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, tramite contanti, bonifico bancario o assegno.

Nel caso in cui il premio sia superiore a Euro 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento/00), il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo:

- <u>sul conto corrente n. 7386 del Credito</u>
 <u>Bergamasco ABI 03336 CAB 11700 CIN J</u>
 <u>intestato a Società Cattolica di Assicurazione -</u>
 Società Cooperativa; oppure
- <u>sul conto corrente di Agenzia autorizzato dalla</u>
 <u>Compagnia.</u>

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di pagamento, il cui importo sia superiore complessivamente a Euro 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento/00), lo stesso dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario con le modalità sopra indicate.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, descritta alla sezione C, denominata "RI.SPE.VI.", separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI.", è calcolato con riferimento ai dodici mesi precedenti ed applicato alle polizze aventi decorrenza nel terzo mese successivo a quello ultimo considerato per la determinazione del tasso di rendimento.

La misura della rivalutazione del capitale è pari al tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI.".

Il capitale così rivalutato sarà diminuito di un'aliquota pari allo 0,80% (costi applicati mediante prelievo sul capitale rivalutato).

La Compagnia garantisce in ogni caso un tasso annuo di rendimento minimo del 2,00% ed il consolidamento annuale delle prestazioni.

Il tasso annuo di rendimento così attribuito, determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.

Il capitale rivalutato sarà al netto della eventuale cedola annuale di importo costante corrisposta con la periodicità disciplinata al punto 3.1.4 II); pertanto nel calcolo del capitale rivalutato si terrà conto di tale cedola.

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione semplice per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base dell'ultimo tasso di rendimento dichiarato dalla Compagnia. In ogni caso, si terrà conto della eventuale cedola pagata tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di calcolo.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono illustrati alla sezione F.

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

Non sono previste opzioni di contratto.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale avente le seguenti caratteristiche:

- a) Denominazione della gestione: "Rivalutazione Speciale Vita" ed indicata di seguito come "RI.SPE.VI.".
- b) Valuta di denominazione: Euro.
- c) Finalità della gestione: redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale degli investimenti; conservazione e graduale incremento del capitale attraverso una rivalutazione annuale minima e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.
- d) Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi di calendario consecutivi (l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo).
- e) Composizione della gestione al 31 ottobre dell'anno relativo all'ultima certificazione:



Tabella B

DESCRIZIONE CATEGORIA	COMPOSIZIONE AL 31/10/06		
DESCRIZIONE CATEGORIA	IMPORTI IN EURO	%	
ВТР	291.451.986	28,23	
CCT	47.026.758	4,56	
Altri titoli di Stato emessi in Euro	93.063.824	9,02	
Obbligazioni quotate in Euro	438.979.889	42,53	
Obbligazioni quotate in valuta	7.988.202	0,77	
Obbligazioni non quotate in Euro	39.489		
Azioni quotate in Euro	15.467.927	1,50	
Prestiti	4.648.112	0,45	
Quote di OICR	114.745.459	11,12	
Strumenti derivati	(12.600)		
Liquidità	5.510.000	0,53	
Ratei attivi su titoli	13.362.591	1,29	
TOTALE ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA	1.032.271.637	100,00	

La gestione interna separata è conforme a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n.147 del 30 gennaio 1996, dalla circolare ISVAP n. 71 del 26.3.1987 e da eventuali successive disposizioni.

- f) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia: 50% per Verona Gestioni SGR S.p.A..
- g) Stile gestionale adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione.

Soggetti ai quali è attualmente delegata la gestione degli attivi: Verona Gestioni SGR S.p.A. e Banca Aletti & C. S.p.A..

Società di revisione che certifica la gestione interna separata: Reconta Ernst & Young S.p.A..

La gestione "RI.SPE.VI." è disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE D - INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI. REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente8.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, emissione ed amministrazione vengono trattenuti dalla

Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico.

I costi sono correlati all'effettivo ammontare del premio.

I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella C

Premio	Costi di acquisizione, emissione ed amministrazione
Fino a 15.000,00 Euro	5,0% di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del contratto
Sulla parte di premio eccedente 15.000,00 Euro e fino all'importo di 150.000,00 Euro	2,0%
Sulla parte di premio eccedente 150.000,00 Euro	0,5%

8.1.2 Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia.

Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella D

i abella b	
Data di richiesta del riscatto	Costi per riscatto
Entro il 1° anno	Riscatto non ammesso
Durante il 2° anno	1,50% del capitale rivalutato
Durante il 3° anno	0,75% del capitale rivalutato
Trascorsi 3 anni	Non sono previsti costi

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul capitale rivalutato

Si applica sul capitale rivalutato un'aliquota su base annua rappresentata nella seguente Tabella.

Costi	applicati	mediante	prelievo	sul	0.00%
capital	le rivalutato)			0,60 %

A puro titolo esemplificativo si illustra, qui di seguito, l'incidenza di tali costi su un'ipotesi di premio versato pari a 10.000,00 Euro:

 premio versato al netto dei costi di cui al punto 8.1.1: 9.500,00 Euro;



- anzianità del contratto: 1^a ricorrenza annuale del contratto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato: 4.00%;
- capitale rivalutato alla 1ª ricorrenza annuale del contratto: [9.500,00 Euro + (9.500,00 Euro x 4,00%)] = 9.880,00 Euro;
- costi applicati mediante prelievo sul capitale rivalutato: 9.880,00 Euro x 0,80% = 79,04 Euro;
- capitale rivalutato riconosciuto al contratto alla 1^a ricorrenza annuale (al lordo degli oneri fiscali): 9.800,96 Euro.

La Compagnia preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione "RI.SPE.VI." per bolli e per la revisione annuale da parte della Società di revisione; a titolo esemplificativo, per l'esercizio relativo alla certificazione del 31 ottobre 2006, tali costi sono pari allo 0,0027% del valore medio della Gestione "RI.SPE.VI." (così come determinato al punto 3 del Regolamento della Gestione).

9. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

È prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato.

In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta).

SEZIONE E - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza. Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, il Contraente potrà richiedere informazioni a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 045/8391622, fax 045/8391794, e-mail informazioni.vitaagenti@cattolicaassicurazioni.it.

Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso, agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

11. Riscatto

11.1 L'esercizio del diritto di riscatto

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto, riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

Prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 045/8391622, fax 045/8391794, e-mail

informazioni.vitaagenti@cattolicaassicurazioni.it. La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione



scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.

11.2 II valore di riscatto

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia al netto dei costi di cui al punto 8.1.2.

Esiste l'eventualità che il valore sopra citato risulti inferiore al premio versato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione F per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.

I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.

12. Revoca della proposta

Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

13. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

La Compagnia tratterrà i costi sostenuti per l'emissione del contratto di cui al punto 8.1.1, pari a 25,00 Euro.

14. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione dei rimborsi e delle prestazioni

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui all'Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In alternativa la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione da parte dell'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.

Il pagamento della cedola annuale avviene, purché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, entro i 30 giorni successivi alla data del 15 settembre.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.



Nel caso in cui non venga fornita la completa documentazione, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

15. Prescrizione

I diritti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

16. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana.

18. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa Servizio Clienti

Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) Telefono 045/8391622 Fax 045/8391131

E-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

19. Ulteriore informativa disponibile

In fase precontrattuale la Compagnia si impegna a consegnare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa.

Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito Internet della Compagnia.

20. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali

variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia provvederà ad inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente:
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento:
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

21. Norme a favore del Contraente

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.

Pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.



22. Comunicazioni del Contraente alla Compagnia

In caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell'art. 1926 cod. civ...

SEZIONE F - PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento <u>minimo garantito</u> contrattualmente:
- b) <u>una ipotesi</u> di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di

redazione del presente progetto, al 4,00%. Al capitale rivalutato sulla base del predetto tasso di rendimento si applica un'aliquota su base annua pari allo 0,80% (costi applicati mediante prelievo sul capitale rivalutato).

I valori sviluppati in base <u>al tasso minimo garantito</u> rappresentano le prestazioni certe che <u>la Compagnia è tenuta a corrispondere</u>, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN EURO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00%

Età dell'Assicurato: 30 anni

Durata: 10 anni

Sesso dell'Assicurato: maschilePremio unico versato: 10.000.00 Euro

Costi gravanti sul premio: 5,00% del premio versato di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del

contratto

Decorrenza: 30/03/2007

L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute

Anni trascorsi	Data di rivalutazione	Capitale rivalutato (alla data di rivalutazione)	Capitale assicurato in caso di morte (alla data di rivalutazione)	Valore di riscatto (alla data di rivalutazione)	Data di stacco cedola	Importo della cedola annua
1	30/03/2008	9.690,00	16.473,00	9.544,65	15/09/2008	190,00
2	30/03/2009	9.692,71	16.477,61	9.620,01	15/09/2009	190,00
3	30/03/2010	9.695,48	16.482,32	9.695,48	15/09/2010	190,00
4	30/03/2011	9.698,30	16.487,11	9.698,30	15/09/2011	190,00
5	30/03/2012	9.701,18	16.492,01	9.701,18	15/09/2012	190,00
6	30/03/2013	9.704,12	16.497,00	9.704,12	15/09/2013	190,00
7	30/03/2014	9.707,11	16.502,09	9.707,11	15/09/2014	190,00
8	30/03/2015	9.710,16	16.507,27	9.710,16	15/09/2015	190,00
9	30/03/2016	9.713,28	16.512,58	9.713,28	15/09/2016	190,00
10	30/03/2017	9.716,46	13.603,04	9.716,46		

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.

Come si evince dalla tabella, <u>il recupero del premio versato potrà avvenire</u>, <u>sulla base del tasso di rendimento</u> minimo contrattualmente garantito, dopo 3 anni.



B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario: 4,00%

Prelievo sul rendimento finanziario (applicato al capitale rivalutato): 0,80%

Aliquota di retrocessione: 79,25%Tasso di rendimento retrocesso: 3,17%

Età dell'Assicurato: 30 anni

Durata: 10 anni

Sesso dell'Assicurato: maschilePremio unico versato: 10.000,00 Euro

- Costi gravanti sul premio: 5,00% del premio versato di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del

contratto

Decorrenza: 30/03/2006

L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute

Anni trascorsi	Data di rivalutazione	Capitale rivalutato (alla data di rivalutazione)	Capitale assicurato in caso di morte (alla data di rivalutazione)	Valore di riscatto (alla data di rivalutazione)	Data di stacco cedola	Importo della cedola annua
1	30/03/2008	9.801,15	16.661,96	9.654,13	15/09/2008	190,00
2	30/03/2009	9.922,02	16.867,43	9.847,60	15/09/2009	190,00
3	30/03/2010	10.046,76	17.079,49	10.046,76	15/09/2010	190,00
4	30/03/2011	10.175,50	17.298,35	10.175,50	15/09/2011	190,00
5	30/03/2012	10.308,37	17.524,23	10.308,37	15/09/2012	190,00
6	30/03/2013	10.445,50	17.757,35	10.445,50	15/09/2013	190,00
7	30/03/2014	10.587,02	17.997,93	10.587,02	15/09/2014	190,00
8	30/03/2015	10.733,08	18.246,24	10.733,08	15/09/2015	190,00
9	30/03/2016	10.883,82	18.502,49	10.883,82	15/09/2016	190,00
10	30/03/2017	11.039,39	15.455,15	11.039,39	_	

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I Rappresentanti Legali Salvatore La Torre Stefano Longo



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE, PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE E CEDOLA ANNUALE DI IMPORTO COSTANTE

Art. 1 – Oggetto.

A fronte del versamento di un premio unico fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto in base a quanto previsto all'Art. 8, il presente contratto garantisce, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo Art. 11 I); in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà invece un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 11 III). Durante la vita del contratto, e in caso di vita dell'Assicurato, è prevista la corresponsione di una cedola annuale di importo costante, come indicato all'Art. 11 II).

In caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Contraente che eserciti il diritto di riscatto regolato all'Art. 15 un capitale determinato secondo le modalità ivi definite.

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dell'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall'art. 1926 cod. civ..

Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.

Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza. Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, il Contraente potrà richiedere informazioni a: Società Cattolica di Assicurazione -Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia), telefono 045/8391622. 045/8391794. fax informazioni.vitaagenti@cattolicaassicurazioni.it. Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi

il decesso dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà

 nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

Art. 3 – Revoca della proposta.

Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente.

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.



A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

La Compagnia tratterrà i costi sostenuti per l'emissione del contratto di cui all'Art. 9.a)I), pari a 25.00 Euro.

Art. 5 – Dichiarazione sul proprio stato di salute. Contestualmente alla proposta di assicurazione, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.

Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 11 III), sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella C di cui all'Art. 11 III), indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia.

- B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 11 III), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Art. 7 - Rischio morte.

Non rilevano ai fini della garanzia, né il luogo dove avviene il decesso, né l'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

A) ESCLUSIONI

È escluso dalla garanzia solo il decesso causato

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo;
- abuso di alcool e droghe;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.

In tutti i casi sopra esposti verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia.

B) CONDIZIONI DI CARENZA

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte del medico non di



<u>famiglia. Ogni onere rimarrà esclusivamente a</u> carico dell'Assicurando.

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all'Art. 11 III), non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'Art. 11 III), qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata. encefalite postvaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A) – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia.

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi dopo 5 anni dalla conclusione del contratto, per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all'Art. 11 III), senza la limitazione sopra indicata.

Art. 8 – Modalità di versamento del premio.

All'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente versa un premio unico di importo non inferiore a 10.000,00 Euro.

Il premio è comprensivo dei costi indicati al successivo Art. 9.a)I).

Il versamento determina l'acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell'importo versato.

Il pagamento del premio unico viene effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, tramite contanti, bonifico bancario o assegno.

Nel caso in cui il premio sia superiore a Euro 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento/00), il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo:

- sul conto corrente n. 7386 del Credito Bergamasco ABI 03336 CAB 11700 CIN J intestato a Società Cattolica di Assicurazione -Società Cooperativa; oppure
- <u>sul conto corrente di Agenzia autorizzato dalla</u> Compagnia.

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di pagamento, il cui importo sia superiore complessivamente a Euro 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento/00), lo stesso dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario con le modalità sopra indicate.

Art. 9 - Costi.

- a) Costi gravanti direttamente sul Contraente.
- I) Costi gravanti sul premio.

I costi di acquisizione, emissione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico.

I costi sono correlati all'effettivo ammontare del premio.

I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.



Tabella A

Premio	Costi di acquisizione, emissione ed amministrazione	
Fino a 15.000,00 Euro	5,0% di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del contratto	
Sulla parte di premio eccedente 15.000,00 Euro e fino all'importo di 150.000,00 Euro	2,0%	
Sulla parte di premio eccedente 150.000,00 Euro	0,5%	

II) Costi per riscatto.

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia. Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella B

Data di richiesta del riscatto	Costi per riscatto
Entro il 1° anno	Riscatto non ammesso
Durante il 2° anno	1,50% del capitale rivalutato
Durante il 3° anno	0,75% del capitale rivalutato
Trascorsi 3 anni	Non sono previsti costi

b) Costi applicati mediante prelievo sul capitale rivalutato.

Si applica sul capitale rivalutato un'aliquota su base annua rappresentata nella seguente Tabella

aiii	iuu	Tappicacii	tata riciia sc	gacilic ra	ocna.	
Cos	sti	applicati	mediante	prelievo	sul	U 8U%
Costi applicati mediante prelievo sul o, capitale rivalutato						0,0076

La Compagnia preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione "RI.SPE.VI." per bolli e per la revisione annuale da parte della Società di revisione; a titolo esemplificativo, per l'esercizio relativo alla certificazione del 31 ottobre 2006, tali costi sono pari allo 0,0027% del valore medio della Gestione RI.SPE.VI. (così come determinato al punto 3 del Regolamento della Gestione).

Art. 10 - Requisiti soggettivi - Durata del contratto.

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni.

Il presente contratto ha una durata minima di 7 anni e massima di 15 anni.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui all'Art. 4 e il diritto di riscatto di cui all'Art. 15.

Art. 11 - Prestazioni garantite.

Il presente contratto garantisce:

- alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione di un capitale rivalutato annualmente secondo le modalità indicate al successivo Art. 13:
- II) durante la vita del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione di una cedola annuale di importo costante pari al tasso annuo di rendimento minimo garantito di cui al successivo Art. 13, moltiplicato per il premio unico al netto costi di acquisizione, emissione ed amministrazione del contratto di cui al precedente Art. 9a)l. La cedola annuale verrà riconosciuta, purché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il 15 settembre di ogni anno (con le modalità indicate all'Art. 16);
- III) in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione di un capitale costituito dalla somma dei due seguenti importi:
 - a) capitale rivalutato fino alla data del decesso in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia;
 - b) importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale (nel primo anno di efficacia del assicurativo, moltiplicando contratto premio versato al netto dei costi di acquisizione, emissione ed amministrazione) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella C, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso, considerando l'ultima fascia per il caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute come specificato all'Art. 5. L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella C. Per la determinazione di tale importo addizionale, valgono le eccezioni relative al periodo di carenza di cui all'Art. 7.



Tabella C

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore di moltiplicazione addizionale	Capitale massimo addizionale per il caso di morte
Fino a 39 anni	70,00%	125.000,00 Euro
Da 40 a 49 anni	40,00%	112.500,00 Euro
Da 50 a 59 anni	15,00%	75.000,00 Euro
Da 60 a 69 anni	3,00%	62.500,00 Euro
Da 70 anni e oltre (*)	0,50%	50.000,00 Euro

^(*) e per i casi di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute.

Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,00% e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.

Art. 12 - Gestione interna separata.

La Gestione "RI.SPE.VI." presenta le seguenti caratteristiche:

- a. Valuta di denominazione: Euro.
- b. Finalità della gestione: redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale degli investimenti; conservazione e graduale incremento del capitale attraverso una rivalutazione annuale minima e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.
- c. Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi di calendario consecutivi (l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo).
- d. Composizione della gestione al 31 ottobre dell'anno relativo all'ultima certificazione:

Tabella D

DESCRIZIONE CATEGORIA	COMPOSIZIONE AL 31/10/06		
	IMPORTI IN EURO	%	
ВТР	291.451.986	28,23	
CCT	47.026.758	4,56	
Altri titoli di Stato emessi in Euro	93.063.824	9,02	
Obbligazioni quotate in Euro	438.979.889	42,53	
Obbligazioni quotate in valuta	7.988.202	0,77	
Obbligazioni non quotate in Euro	39.489		
Azioni quotate in Euro	15.467.927	1,50	
Prestiti	4.648.112	0,45	
Quote di OICR	114.745.459	11,12	
Strumenti derivati	(12.600)		
Liquidità	5.510.000	0,53	
Ratei attivi su titoli	13.362.591	1,29	
TOTALE ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA	1.032.271.637	100,00	

- e. Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia: 50% per Verona Gestioni SGR S.p.A..
- f. Stile gestionale adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative alla Gestione "RI.SPE.VI." a Verona Gestioni SGR S.p.A. e Banca Aletti & C. S.p.A., intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione degli attivi stessi.

Art. 13 - Rivalutazione annuale del capitale.

Il premio versato al netto dei costi di cui all'Art. 9a)I) viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione "RI.SPE.VI." nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione "RI.SPE.VI.", che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.



Il rendimento, come determinato al punto 3 del Regolamento, si applica, ai fini del calcolo della misura di rivalutazione, alle polizze con decorrenza nel terzo mese successivo alla determinazione del rendimento.

Determinazione del Capitale Rivalutato

La rivalutazione del capitale si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI.".

Il capitale così rivalutato sarà diminuito di un'aliquota pari allo 0,80% (costi applicati mediante prelievo sul capitale rivalutato).

La Compagnia garantisce in ogni caso un tasso annuo di rendimento minimo del 2,00% ed il consolidamento annuale delle prestazioni.

Il capitale rivalutato sarà al netto della eventuale cedola annuale di importo costante corrisposta con la periodicità disciplinata all'Art. 11 II); pertanto nel calcolo del capitale rivalutato si terrà conto di tale cedola.

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione semplice per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base dell'ultimo tasso di rendimento dichiarato dalla Compagnia. In ogni caso, si terrà conto della eventuale cedola pagata tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di calcolo.

Art. 14 – Conflitto di interessi

Il presente contratto, cui è collegata la Gestione "RI.SPE.VI.", è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.

Verona Gestioni SGR S.p.A. – soggetto al quale è attualmente delegata la gestione degli attivi – è una società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

Pertanto, l'attività di gestione potrebbe comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSI derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

Art. 15 - Diritto di riscatto.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

Prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 045/8391622, fax 045/8391794, e-mail

informazioni.vitaagenti@cattolicaassicurazioni.it.

La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia al netto dei costi di cui all'Art. 9a)II).

Esiste l'eventualità che il valore sopra citato risulti inferiore al premio versato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione F della Nota Informativa per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.

I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.

Art. 16 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario.

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

<u>Il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:</u>



In caso di riscatto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- Mod. AM197V compilato con i dati del Contraente;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato.

In caso di decesso:

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta di liquidazione dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita);
- Mod. AM197V compilato con i dati del Contraente e di ciascun Beneficiario;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dei Beneficiari;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- autentica copia del testamento con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni o, in mancanza dello stesso, dell'atto notorio dove risulti l'Assicurato deceduto lasciare è senza testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi (se sono i Beneficiari indicati in polizza);
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.

Il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a fornire alla Compagnia ogni altra documentazione fosse necessaria per la liquidazione della prestazione o per l'identificazione dei Beneficiari ed in particolare, nel caso in cui il decesso sia conseguenza di infortunio, di suicidio o di omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria.

A scadenza:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- Mod. AM197V compilato con i dati del Contraente;

- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dei Beneficiari;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato.

In caso di smarrimento dell'originale di polizza è richiesta la consegna di un'autocertificazione che ne attesti lo smarrimento.

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.

Il pagamento della cedola annuale avviene, purché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, entro i 30 giorni successivi alla data del 15 settembre.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

Art. 17 - Pegno.

Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore.



Art. 18 – Cessione del contratto.

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 19 - Beneficiari delle prestazioni.

In caso di vita dell'Assicurato, Beneficiario è il Contraente. In caso di morte dell'Assicurato, Beneficiario è la persona o le persone indicate nella proposta.

Tuttavia il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente. In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 20 - Imposte e tasse.

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 21 - Foro competente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 22 - Informativa in corso di contratto.

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali

variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia provvederà ad inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente:
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Art. 23 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia

In caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell'art. 1926 cod. civ..

Art. 24 - Prescrizione.

Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 25 - Legge applicabile al contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.



REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "RI.SPE.VI."

1 – Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome "Rivalutazione Speciale Vita" ed indicata di seguito con la sigla "RI.SPE.VI.".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione "RI.SPE.VI.".

La Gestione "RI.SPE.VI." è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987, ed eventuali successive disposizioni.

- 2 La Gestione "RI.SPE.VI." è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31.3.75 N. 136, la quale attesta la rispondenza della Gestione "RI.SPE.VI." al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione "RI.SPE.VI.", il rendimento annuo della stessa quale descritto al seguente punto 3, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
- 3 Il rendimento annuo della Gestione "RI.SPE.VI." viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione "RI.SPE.VI." di competenza di questo periodo al valore medio della Gestione "RI.SPE.VI."

nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della Gestione "RI.SPE.VI." si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione "RI.SPE.VI." – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "RI.SPE.VI." e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione "RI.SPE.VI." per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della Gestione "RI.SPE.VI." si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione "RI.SPE.VI.".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione "RI.SPE.VI." ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione "RI.SPE.VI.".

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

4 – Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della Gestione indicate al punto 3 del presente Regolamento, sono determinate sulla base dell'attuale normativa fiscale.



GLOSSARIO

DEFINIZIONI GENERALI

Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso

unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso

concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con

il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o

no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista

dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono

efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non

corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e

amministrativi della Compagnia.

Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così

come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del

vincolatario.

Compagnia La Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, impresa autorizzata

all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966 e registrata al Registro delle Imprese di Verona al N° 00320160237, Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Sede Legale e Direzione

Generale in Italia, Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona.

Conclusione del contratto Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della

proposta da parte della Compagnia. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in

cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Compagnia.

Condizioni di Assicurazione

(o di polizza) Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere

con quello del Contraente.

Contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario,

che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla

Compagnia.

flaton -

Fascicolo Informativo - pag. 24 di 35 Mod. OCCN 28 – Edizione aggiornata al 30/03/2007

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali guietanze di versamento successivo dei premi.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Età assicurativa

L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota Informativa:
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

flaton an

Fascicolo Informativo - pag. 25 di 35 Mod. OCCN 28 – Edizione aggiornata al 30/03/2007

Impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Pegno

Vedi "cessione".

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Compagnia nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Compagnia ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

flaton on

Principio di adeguatezza Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in

fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza

offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Proposta Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il

quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di

assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Proroga Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

Quietanza Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta

intestata della Compagnia in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia (RID bancario), ovvero dalla ricevuta

in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Reddito lordo complessivo Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal Contraente (per esempio redditi

da lavoro autonomo o subordinato, da capitali, da fabbricati, da rendita agraria

ecc.).

Revoca Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e chiedendo la

liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato

in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto

maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato,

caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno

della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni

nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene

investita.

Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la

Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate

le prestazioni.

Maton on

Sinistro Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene

prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad

esempio il decesso dell'Assicurato.

Fascicolo Informativo - pag. 27 di 35 Mod. OCCN 28 – Edizione aggiornata al 30/03/2007

Società (di assicurazione) Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tassazione ordinaria

Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Tassazione separata

Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.

Tasso di riscatto

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

Trasformazione

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo

Vedi "cessione".

POLIZZA - DEFINIZIONI

Contratto (di

assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. E' a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza con partecipazione

agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

flaton on

Fascicolo Informativo - pag. 28 di 35 Mod. OCCN 28 – Edizione aggiornata al 30/03/2007

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza mista

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.

PREMIO - DEFINIZIONI

Premio aggiuntivo (o estemporaneo)

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo (o lordo)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Premio di riferimento

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.

Premio di tariffa

Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio puro

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.

Tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

PRESTAZIONI E GARANZIE – DEFINIZIONI

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

flaton an

Fascicolo Informativo - pag. 29 di 35 Mod. OCCN 28 – Edizione aggiornata al 30/03/2007

PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA

Prestazione a scadenza Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale,

risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti

utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

Capitale in caso di

decesso In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento

del capitale assicurato al Beneficiario.

ALTRE PRESTAZIONI E GARANZIE

Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche

obiettivamente constatabili.

Malattia Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente

da infortunio.

Massimale Somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro e per ciascun anno

assicurativo, la Compagnia presta le garanzie.

POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - DEFINIZIONI

Aliquota di retrocessione

(o di partecipazione) La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli

investimenti che la Compagnia riconosce agli Assicurati.

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è

investito il patrimonio della gestione separata.

Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita

> dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Dati storici Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione

separata negli ultimi anni.

Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che

contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti

alla polizza.

flaton and

Fascicolo Informativo - pag. 30 di 35 Mod. OCCN 28 – Edizione aggiornata al 30/03/2007

Fusione di gestioni separate

Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Compagnia può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Società di revisione

Società diversa dalla Compagnia, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

flaton on

Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle

prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento

finanziario conseguito dalla gestione separata.

Tasso tecnico Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia riconosce nel

calcolare le prestazioni assicurate iniziali.





Modulo di proposta **OBIETTIVO CRESCITA con cedola new**

La Compagnia, in base alle dichiarazioni rese e sottoscritte dal Contraente e dall'Assicurando nella presente proposta, corrisponde le prestazioni specificate nel Fascicolo Informativo.

Codice Produttore Codice Prodotto Agenzia Convenzione Numero proposta

Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto n.

CONTRAENTE			
		Onding finant	
Cognome e nome		Codice fiscale	0
Comune di nascita		Data di nascita	Sesso
Professione		Sottogruppo	Ramo attività
ndirizzo Comune		Provincia CAB Comune	C.A.P.
		CAB Comune	Cod. paese
Recapito			
ASSICURANDO			
Cognome e nome		Codice fiscale	4
Comune di nascita		Data di nascita	Sesso
Professione		Sottogruppo	Ramo attività
ndirizzo		Provincia	C.A.P.
Comune		CAB Comune	Cod. paese
Recapito			
EGALE RAPPRI	ESENTANTE DE	LLA SOCIETA' CONTRAENTE	
Cognome e nome		Codice fiscale	
Comune di nascita		Data di nascita	Sesso
ndirizzo		Provincia	C.A.P.
Comune		CAB Comune	Cod. paese
BENEFICIARI			·
N CASO DI MORTE:			
N CASO DI VITA:	IL CONTRAEN	TE STESSO	
DATI TECNICI DI	POLIZZA		
Data di decorrenza		Capitale iniziale del versamento	
Γipo di premio	UNICO	Premio versato	Durata
Costi			
COODDINATE DA	ANCADIE DED II	PAGAMENTO DELLA CEDOLA	
ABI	CAB	N. conto corrente del Contraente percepente la	codola
DATI IDENTIFICA		N. conto corrente del Contraente percepente la	Cedola
Documento di riconoscir		Tino documento	
	Hento	Tipo documento Data emissione	
Ente emittente e luogo	reanala reconnechilità	bata emissione di aver effettuato l'operazione sopra indicata, ai sensi	dolla loggo n. 107 dol
05/07/1991.	sonale responsabilita (ui avei eliettuato roperazione sopia indicata, ai serisi	della legge II. 197 del
₋uogo e data			
		L/A monte	II O a ret
		L'Agente	Il Contraente
		(timbro e firma leggibili)	(firma leggibile)



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - C.F./P.I. e n. di iscriz. al reg. delle imp. di VR 00320160237 - R.E.A. VR n. 9962 - Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Cooperative al n. A100378 - Imp. autorizz. all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. n. 966 del 29/04/1923 www.cattolica.it

Fascicolo Informativo - pag. 33 di 35 Mod. OCCN 28 - Edizione aggiornata al 30/03/



Agenzia Coo Convenzione Questionario per la valutazione dell'adequatezza del contratto n.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURANDO

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO E DEL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA.

II Contraente

Il sottoscritto con riferimento a quanto disposto dall'art. 1341 del cod. civ. dichiara di approvare specificamente le disposizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione allegate: Art. 16 - Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.

II Contraente

Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

La Compagnia tratterrà i costi sostenuti per l'emissione del contratto di cui all'Art. 9a)I) delle Condizioni di Assicurazione, pari a 25,00 Euro.

I sottoscritti Contraente e Assicurando dichiarano di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnategli. Accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della legge n. 197 del 5/7/91.

I sottoscritti Contraente e Assicurando dichiarano altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

L' Assicurando si impegna a produrre il proprio certificato di nascita, se richiesto dalla Compagnia.

Luogo e data:	L'Assicurando (o chi ne esercita la potestà) (se diverso dal Contraente)
L'Agente	Il Contraente
(timbro e firma leggibili)	(firma leggibile)



Convenzione

Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto n.

Codice Prodotto Numero proposta

Questionano per la valutazio	one den adeguatezza der et	ontratto n.		
MODALITA' DI PAG	AMENTO			
	Il premio è stato registrato a cassa il			
Riservato all'Agenzia	Foglio cassa n.	Riga	Data inol	tro
Il pagamento del premio è s				
Bonifico bancario (alleg	gare copia)			
Valuta beneficiario		ADI.	CAD.	
○ Assegno n.○ Contanti		ABI: (CAB:	
	olizza/e num effettuata	a sul conto corrente n. 7028 acces	so presso Credito Bo	ergamasco ABI 03336
		di Assicurazione - Società Coope		
Importo del premio	Euro			
		00 (Euro dodicimilacinquecento/0		
		ente come causale la dicitura "lorrente n. 7386 del Credito Berga		
		rativa oppure sul conto corrente d		
Attenzione: nel caso di	pagamento del premio	in contanti o con mezzi no	n direttamente in	idirizzati alla Compagnia,
		diario della Compagnia, la pi		
		ne dell'importo pagato e dall		
provvede materialmente	e alla riscossione delle	somme e alla raccolta della	presente propos	sta.
Nome e Cognome dell'Agen	te (in stampatello)			
Luogo e data		L'Agente		II Contraente
		(timbro e firma lego	gibili)	(firma leggibile)
			1 14	
DICHIARAZIONE DE	LL'ASSICURANDO	SULLO STATO DI SAL	UTE	
Le dichiarazioni non	veritiere, inesatte o	reticenti rese dal soggett	o legittimato a	fornire le informazioni
richieste per la conclu	usione del contratto	possono compromettere,	ai sensi degli a	artt. 1892 – 1893 – 1894
del cod. civ., il diritto	alla prestazione.			
Il sottoscritto Assicur	ando dichiara:		V	
ii gottogeritto Aggicai	ando alcinala.			

- (*) di godere attualmente di un buono stato di salute;
- (*) di non essere mai stato ricoverato negli ultimi cinque anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inquinale:
- (*) di non aver consultato medici specialisti negli ultimi sei mesi al di fuori di semplici controlli di routine;
- (*) di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta;
- (*) di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la Compagnia ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.

Prima della sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di salute, l'Assicurando deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate.

L'Assicurando può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte del medico non di famiglia. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurando.

Nel caso in cui l'Assicurando non sottoscriva la dichiarazione sullo stato di salute, il capitale in caso di morte dell'Assicurando sarà determinato come previsto all'Art. 11 III) delle Condizioni di Assicurazione, considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella C, indipendentemente dall'età dell'Assicurando. In ogni caso la mancata sottoscrizione non pregiudica la conclusione del contratto.

<u>conclusione del contratto.</u>		
		ndo (o chi ne esercita la potestà) (firma leggibile)
Luogo e data		
fly tow -w	Fascicolo Informativo - pag. 35 di 35	Mod. OCCN 28 – Edizione aggiornata al 30/03/2007